Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **Roma - Lunedì, 2 febbraio 1931 - Anno IX** — **Numero 26**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessì, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone M. — **Forlì:** G. Archetti. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Intern., via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

206. — REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1930, n. 1850.
Norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia . . . . Pag. 474

207. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1848.
Attribuzione della personalità giuridica all'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio . . Pag. 477

208. — REGIO DECRETO 29 dicembre 1930, n. 1849.
Disposizioni per il libro genealogico dei cavalli di puro sangue nati nel Regno od importati . . . . Pag. 479

209. — REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 47.
Approvazione della convenzione stipulata il 2 dicembre 1930 col comune di Camaiore per la concessione al detto Comune dell'esercizio dell'esistente tramvia Camaiore-Viareggio . . . . Pag. 480

210. — REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 41.
Nuove tabelle organiche dei salariati addetti ai servizi finanziari . . . . Pag. 480

211. — REGIO DECRETO 6 gennaio 1931, n. 49.
Autorizzazione alla Società idroelettrica Cismon, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni per l'ammontare di 10 milioni di franchi svizzeri anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio. . . Pag. 481

212. — REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 48.
Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una donazione per l'istituzione di un posto di perfezionamento in igiene . . . . Pag. 481

213. — REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 46.
Erezione in ente morale dell'Opera « Cardinale Maffi » di Pisa . . . . Pag. 482

214. — REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1851.
Dichiarazione di istituzione di pubblica beneficenza della Scuola di avviamento al lavoro « Francesco Saverio Palmieri », con sede in Monopoli . . . . . Pag. 482

215. — REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1852.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Legati Mastrecchia », con sede in Cerreto Laziale . . Pag. 482

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 482

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 485

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenco n. 19-20 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di ottobre 1926 . Pag. 486

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 5: **Società anonima Giuseppe Schiapparelli, in Genova-Borzoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1930. — **Società anonima « Bertini-Donati », in Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1930. — **Comune di Gemonio:** Elenco delle cartelle del prestito comunale estratte per il 1930. — **Società dell'Acqua Pia antica Marcia, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 21 gennaio 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **206.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1930, n. **1850.**

Norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un Corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 588, circa il carico delle nuove spese per l'accasermamento dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio di accasermamento dei Corpi di polizia, affidato alle Amministrazioni provinciali, sarà gestito, a decorrere dal 1° luglio 1930, con le norme contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

Alla spesa occorrente per il funzionamento di detto servizio sarà provveduto:

a) a carico delle Provincie, per l'importo del contributo annuo consolidato risultante:

1° dalle somme effettivamente spese dalle Provincie per fitto di caserme dei Reali carabinieri nell'annata anteriore al 1° luglio 1920;

2° dalle somme effettivamente spese dalle Provincie nella stessa annata per indennità ai militari alloggiati fuori caserma a norma dell'art. 322 del regolamento generale per l'Arma dei carabinieri Reali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911;

3° dalle somme effettivamente spese nella medesima annata per manutenzione, riparazione e forniture varie, non a carico dei proprietari degli stabili;

4° dal valore locativo e di mercato al 1° luglio 1920 attribuito ai beni provinciali adibiti alla data stessa a caserma dei Reali carabinieri, giusta perizia di una Commissione tecnico-amministrativa composta da un delegato del Prefetto che la presiede, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico provinciale e da un delegato tecnico dell'Intendenza di finanza;

b) a carico dello Stato, per la differenza risultante tra il costo reale annuale del servizio ed il canone di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Art. 3.

Per la quota di spesa a carico dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre, a favore delle Amministrazioni provinciali, acconti annuali, pagabili in due uguali semestralità anticipate, nella misura che il Ministero stesso riterrà rispondente alle reali esigenze del servizio.

Tali acconti non potranno però in ogni modo superare l'importo del contributo corrisposto alla Provincia in base all'ultimo rendiconto approvato.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1930-31, gli acconti di cui al precedente art. 3 saranno commisurati al contributo annuale a carico dello Stato in base all'ultimo preventivo approvato a termine del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773.

Art. 5.

Il contributo annuale definitivo a carico dello Stato sarà determinato in base a rendiconti da presentarsi dalla Provincia alla fine di ciascun esercizio finanziario, e non oltre il 31 agosto dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Stabilito il contributo annuale definitivo, si procederà al conguaglio tra la somma effettivamente dovuta e quella anticipata.

Art. 6.

Il rendiconto, da redigere secondo il modello allegato, firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente, dovrà essere corredato:

a) per le spese di affitto degli stabili di proprietà privata: delle copie conformi dei relativi contratti debitamente resi esecutori, nonchè delle dichiarazioni del comandante del Corpo accasermato, attestanti il periodo durante il quale i locali sono stati occupati;

b) per i fitti figurativi degli stabili di proprietà della Provincia: di una relazione dell'Ufficio tecnico di finanza, nella quale sia indicata la ubicazione dell'immobile, il numero dei vani, ecc., conglobando nei canoni di affitto qualunque spesa accessoria per manutenzione, fornitura di acqua od altro; nonchè delle dichiarazioni del comandante del Corpo accasermato di cui alla lettera a) del presente articolo;

c) per le spese accessorie riferentisi agli stabili di proprietà privata, non a carico dei proprietari a termini del contratto di locazione: delle relative copie conformi dei mandati quietanzati, e delle copie conformi delle relative note, specifiche, fatture e contabilità finali;

d) per tutte le spese di cui agli articoli 7 e 8: di copia conforme della autorizzazione ricevuta dal Ministero.

Il rendiconto sarà firmato dal ragioniere capo della Provincia e dal preside; inoltre sarà munito del visto di regolarità del ragioniere capo della Prefettura e del visto del prefetto.

Art. 7.

Tutti gli aumenti dei canoni d'affitto per locali di proprietà privata, nei confronti di quelli inscritti nell'ultimo rendiconto approvato, devono essere preventivamente e singolarmente autorizzati dal Ministero dell'interno, previo parere degli Uffici tecnici di finanza.

Per l'esercizio 1930-31, l'autorizzazione ministeriale dovrà essere richiesta limitatamente per quegli affitti che superano, nella loro misura, le corrispondenti somme inscritte nell'ultimo preventivo regolarmente approvato a norma del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773, e per i quali non sia già intervenuta l'autorizzazione a norma del R. decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 588.

Art. 8.

Qualunque spesa accessoria, riferibile agli stabili di proprietà privata, che non ceda a carico dei proprietari a norma del contratto di locazione, dovrà sempre riportare l'autorizzazione preventiva del Ministero.

Art. 9.

Le spese contrattuali e quelle comunque attinenti alla gestione amministrativa del servizio restano a carico delle Amministrazioni provinciali.

Art. 10.

Restano altresì a carico delle Amministrazioni provinciali tutte le spese che risultino erogate in difficoltà delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 11.

Nulla è innovato per quanto riguarda le caserme dei Corpi armati di polizia di proprietà del Demanio dello Stato e la gestione del servizio di accasermamento dei Corpi stessi nell'àmbito della giurisdizione del Governatorato di Roma.

Art. 12.

Il R. decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773, il R. decreto-legge 15 febbraio 1925, n. 588, nonchè ogni disposizione contraria al presente Regio decreto-legge sono abrogati.

Art. 13.

I contributi comunque versati alla Provincie anteriormente all'entrata in vigore del presente Regio decreto-legge e riferenti al triennio in corso 1929-32 dovranno essere considerati come acconti da computarsi in sede di rendiconto 1930-31.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, resta incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 121. — MANCINI.

ALLEGATO.

ESERCIZIO 19.... - 19....

PROVINCIA DI ....

Rendiconto delle spese di accasermamento dei Corpi di polizia

RIASSUNTO.

Costo del servizio (col. 8 del rendiconto)........ L. ....

Canone consolidato a carico della Provincia .... L. ....

Differenza a carico dello Stato .... L. ....

Anticipazioni ricevute .... { L. .... / L. .... } L. ....

Differenza a conguaglio .... L. ....

Diconsi lire ....

Dato a............., addì .... 19.... Anno....

Il ragioniere capo dell'Amministrazione provinciale — Bollo Provinciale — *Il Preside*

Visto per la regolarità del presente consuntivo.

Il ragioniere capo della Prefettura — Bollo Prefettizio — *Il Prefetto*

N. d'ordine	Località della Caserma (Comune, frazione, via e numero civico)	Proprietario (cognome, nome e paternità, oppure indicazione dell'Ente)	Canone annuo contrattuale per pigione od altro	Somme iscritte nella colonna 6 del rendiconto dell'esercizio precedente	Somme erogate durante l'esercizio			*Note*
					in base al contratto di cui alla colonna 4	per altre cause	Totale	
1	2	8	4	5	6	7	8	9

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 207.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1930, n. 1848.

Attribuzione della personalità giuridica all'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 15 luglio 1929, con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio, costituito in seno alla detta Confederazione;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio, costituito su domanda della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per collaborare con le altre istituzioni nazionali ed internazionali nella lotta contro la tubercolosi.

È approvato lo statuto dell'Istituto predetto, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti dell'Istituto « Benito Mussolini » riconosciuto a norma del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 115. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto « Benito Mussolini ».

Art. 1.

È costituito, con sede in Roma, l'Istituto « Benito Mussolini » per la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio. L'Istituto fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, quale ente di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

L'Istituto ha lo scopo di collaborare colle altre istituzioni nazionali ed internazionali alla lotta contro la tubercolosi.

In particolare esso attende:

a) a studiare i problemi inerenti alla difesa contro la tubercolosi, sia dal lato scientifico, sia da quello igienico e sociale;

b) a fornire agli enti che svolgono opera antitubercolare, e specialmente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, tutti quegli elementi scientifici e pratici, atti a rendere più efficace l'applicazione della legge di assicurazione contro la tubercolosi;

c) a svolgere tutte quelle iniziative che possono giovare al raggiungimento dei suoi scopi, anche in relazione e coordinamento coll'attività svolta da altri enti ed organismi per fini analoghi;

d) ad esercitare tutte quelle mansioni che gli siano affidate dalle autorità preposte all'azione antitubercolare o che gli siano attribuite dalla Confederazione.

L'Istituto svolge le iniziative predette sotto l'alta vigilanza tecnica del Ministero dell'interno agli effetti della lotta contro la tubercolosi.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto istituirà:

a) gli uffici e i servizi indispensabili;

b) la clinica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio con tutti gli istituti scientifici ad essa inerenti.

Esso ha inoltre facoltà di istituire dispensari, maternità, colonie post-sanatoriali, uffici di assistenza e d'igiene sociale ed ogni altra opera od iniziativa a finalità antitubercolare utile allo studio clinico, igienico e sociale del problema della tubercolosi.

Art. 4.

Sono considerati soci dell'Istituto coloro che con elargizione e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente.

I soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono soci benemeriti, coloro che abbiano elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore a L. 250.000.

Sono soci perpetui coloro che in una sola volta versino la somma di L. 50.000.

Sono soci temporanei coloro che si obbligano a versare annualmente la somma di L. 500, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Possono anche essere iscritti come soci, le associazioni e gli enti morali, in persona dei loro legali rappresentanti.

Sulla domanda di iscrizione dei vari soci delibererà il Consiglio di amministrazione.

Il socio temporaneo, per la durata del suo impegno, dovrà provvedere al pagamento della quota sociale in una sola rata, entro il primo semestre di ogni anno; in difetto sarà invitato a provvedervi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il socio temporaneo, che per due anni non faccia onore al proprio impegno, decade dalla qualità di socio, salvi tutti i diritti dell'Istituto per il pagamento delle quote sociali per il quinquennio in corso.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

L'Istituto provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) mediante una dotazione iniziale di L. 3.000.000, conferita dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

b) mediante le quote dei propri soci di cui all'articolo precedente;

c) mediante eventuali sussidi, lasciti, elargizioni e donazioni da parte di privati o di enti morali.

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) la Direzione generale.

Art. 7.

L'assemblea generale è composta di tutti i soci dell'Istituto, in regola col pagamento delle quote sociali.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee ordinarie hanno luogo entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione della relazione morale e finanziaria, del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente per eleggere i membri del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera *b*) dell'art. 9, e deliberare le modifiche al presente statuto.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richiegga un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per deliberazione del Consiglio di amministrazione, sia per domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono convocate dal presidente del Consiglio di amministrazione.

All'avviso di convocazione va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Le riunioni di assemblea sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 8.

Nell' assemblea generale, i soci hanno diritto di disporre:

a) di un voto se temporanei;

b) di cinque voti se perpetui;

c) di dieci voti se benemeriti.

Un socio può delegare per iscritto il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola col pagamento delle quote non possono delegare il loro voto nè accettare delegazione di voto.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) sette membri nominati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

b) tre membri eletti dall'assemblea dei soci;

c) un membro nominato dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

d) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;

g) il direttore generale dell'Istituto.

Ad eccezione del direttore generale tutti i componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio stesso.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecnico-amministrative per il regolare funzionamento dell'Istituto e per la gestione del patrimonio di esso. Il Consiglio delibera inoltre circa le condizioni di assunzione del personale, l'acquisto e la vendita dei beni mobili ed immobili e il compimento di tutti gli atti inerenti al conseguimento dei fini dell'Istituto.

Il Consiglio si raduna in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria qualora lo richiegga un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre dei suoi componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

I processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i propri componenti il presidente, scegliendolo fra i designati dalla Confederazione dell'industria, il vice presidente e un tesoriere. Esso inoltre nomina due revisori di conti, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Tali nomine debbono essere ratificate dalla Confederazione dell'industria; quella del presidente deve essere anche approvata dal Ministero delle corporazioni sentito quello dell'interno.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Farà anche parte del Collegio dei revisori dei conti un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Il presidente è il legale rappresentante dell'Istituto di fronte ai soci e di fronte ai terzi; convoca e presiede il Consiglio e l'assemblea. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Art. 13.

Il presidente nomina, scegliendo anche al di fuori del Consiglio, il segretario del Consiglio stesso, che è anche segretario generale dell'Istituto. Tale nomina deve essere ratificata dalla Confederazione ed approvata dal Ministero delle corporazioni, sentito quello dell'interno.

Art. 14.

Il direttore generale dell'Istituto è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna proposta dal Consiglio di amministrazione.

La nomina è soggetta all'approvazione del Ministero delle corporazioni sentito quello dell'interno. Il direttore generale presiede al funzionamento di tutti i servizi dell'Istituto.

Egli in particolare provvede, secondo le norme fissate dal Consiglio di amministrazione:

a) alla organizzazione, direzione e sorveglianza degli uffici;

b) alla nomina e revoca del personale amministrativo e sanitario riferendone al Consiglio di amministrazione alla prima adunanza;

c) al compimento di tutti gli atti inerenti allo svolgimento dell'attività dell'Istituto e alla pratica realizzazione dei suoi scopi e in modo speciale alla attività didattica e scientifica.

Art. 15.

Il segretario generale assiste e coadiuva il direttore generale in tutti gli atti relativi all'amministrazione dell'Istituto.

Art. 16.

Alla gestione delle entrate e all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 11.

Spetta anche al tesoriere economo di compilare, d'intesa col direttore generale, i bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto che devono essere sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione prima di essere portati alla discussione dell'assemblea.

Sono estese in quanto applicabili alla gestione delle entrate ed alla amministrazione del patrimonio dell'Istituto le norme deliberate dalla Confederazione dell'Industria per la gestione delle entrate e per l'amministrazione del patrimonio di tutte le associazioni confederate.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione avrà facoltà di dettare tutte le norme e i regolamenti interni relativi al funzionamento dei servizi amministrativi e sanitari dell'Istituto. Tali norme e regolamenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni, ad eccezione delle norme e dei regolamenti sanitari che dovranno invece essere sottoposti all'approvazione del Ministero dell'interno.

Art. 18.

In caso di scioglimento il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, in conformità di quanto disposto con l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 19.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, nonchè quelle dello statuto della Confederazione.

Art. 20.

Disposizione transitoria.

In conformità alla comunicazione fatta dal presidente generale della Confederazione generale fascista dell'industria italiana al 1° Congresso industriale del giugno 1928, a direttore generale dell'Istituto è senz'altra formalità nominato l'on. prof. Eugenio Morelli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:

BOTTAI.

Numero di pubblicazione 208.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1930, n. 1849.

Disposizioni per il libro genealogico dei cavalli di puro sangue nati nel Regno od importati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 19 settembre 1875, n. 2690, col quale venne istituito presso il Ministero dell'agricoltura, l'industria e il commercio un libro genealogico dei cavalli di puro sangue ed un registro di fondazione pei prodotti incrociati;

Riconosciuta la opportunità di modificare le disposizioni portate dal predetto Nostro decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel libro genealogico dei cavalli di puro sangue, istituito con decreto Reale 19 settembre 1875, n. 2690, sono iscritti soltanto soggetti di puro sangue inglese, di puro sangue arabo e di puro sangue anglo-arabo, di sicura ed accertata genealogia, nati nel Regno od importati.

È soppresso il registro di fondazione dei prodotti incrociati.

Art. 2.

Un Comitato di tre membri, con l'assistenza di un segretario, nominati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha l'incarico di esaminare i documenti comprovanti la purezza e la genealogia dei soggetti da iscrivere nel libro genealogico di cui all'articolo precedente.

Uno dei tre membri del Comitato è di diritto il presidente della Federazione del Jockey Club Italiano.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni.

Art. 3.

Per la raccolta dei documenti, per l'aggiornamento dello schedario di iscrizione e per la compilazione del libro genealogico, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare il Jockey Club Italiano riservandosi l'approvazione degli atti relativi.

Art. 4.

Uno speciale regolamento, proposto dal Comitato di cui all'art. 2 ed approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, disciplinerà le iscrizioni nel libro genealogico, e stabilirà le norme di funzionamento dello speciale servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 120. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 209.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 47.

Approvazione della convenzione stipulata il 2 dicembre 1930 col comune di Camaiore per la concessione al detto Comune dell'esercizio dell'esistente tramvia Camaiore-Viareggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 2 dicembre 1930-IX fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il podestà del comune di Camaiore per la concessione al detto Comune dell'esercizio dell'esistente tramvia extraurbana a trazione a vapore, tra il Comune stesso e la stazione ferroviaria di Viareggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 130. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 210.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 41.

Nuove tabelle organiche dei salariati addetti ai servizi finanziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, e 7 luglio 1927, n. 2035, i quali introdussero varianti alle tabelle allegate al regolamento anzidetto;

Visto il R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi;

Visti i Regi decreti-legge 9 agosto 1929, n. 1457, e 24 luglio 1930, n. 1088, i quali prorogarono l'efficacia delle disposizioni limitatrici in materia di assunzione del personale statale e stabilirono norme per la determinazione dei nuovi ruoli organici del personale stesso;

Riconosciuta la assoluta necessità di provvedere alla determinazione delle nuove tabelle dei salariati addetti ai servizi finanziari;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, modificata dai Regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2398, e 7 luglio 1927, n. 2035, è sostituita per quanto concerne la lettera *a*) con la seguente:

AMMINISTRAZIONI E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPI					
	I. - Capi operai, sorveglianti e simili	II. - Capi d'arte e operai specializzati	III. - Operai comuni	IV. - Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate	V. - Operaie comuni	TOTALE
a) *Finanze - Operai*						
1. - Manifatture dei tabacchi	50	700	1.100	870	11.800	14.520
2. - Coltivazione dei tabacchi	15	14	80	—	—	109
3. - Saline 4. - Laboratorio del chinino dello Stato	15	70	250	6	30	371
5. - Regia zecca	5	60	24	1	—	90
6. - Officina del Ministero	1	2	10	—	—	13
Famigli						
7. - Scuola allievi ufficiali Regia guardia di finanza	1	—	1	—	—	2

Art. 2.

La lettera *a*) della tabella n. 3 allegata al regolamento approvato col R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è modificata come segue:

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPI					
	a) Servizio di vigilanza finanziaria marittima e lacuale			*b*) Altri servizi pubblici		TOTALE
	I. - Incaricati superiori	II. - Incaricati	II. - Incaricati inferiori	III. - Capi incaricati	IV. - Incaricati	
a) *Finanze*						
1. - Vigilanza finanziaria	9	6	10	—	—	25

Art. 3.

Il personale che, per effetto dell'attuazione delle tabelle di cui ai precedenti articoli, venga a trovarsi in eccedenza ai posti del proprio gruppo, sarà licenziato o sistemato nei gruppi inferiori entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, con le norme dell'art. 144 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Se le esigenze delle lavorazioni lo richiedano, il personale anzidetto potrà essere conservato in soprannumero, salvo riassorbimento con le vacanze che si verificheranno nei posti di tabella.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 211.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1931, n. 49.

Autorizzazione alla Società idroelettrica Cismon, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni per l'ammontare di 10 milioni di franchi svizzeri anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 520, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio;

Veduto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2734, che fissa le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la documentata domanda in data 30 giugno 1930 della Società idroelettrica Cismon, con sede in Roma, diretta ad ottenere, ai sensi del predetto Regio decreto-legge, la facoltà ad emettere obbligazioni in franchi svizzeri anche oltre il limite del capitale versato;

Considerato che, secondo l'ultimo bilancio approvato, la Società istante ha un capitale versato e tuttora esistente di lire italiane 20.000.000;

Considerato che la Società predetta è libera proprietaria dell'impianto idroelettrico di Moline, ubicato parte in comune di Mezzano Imer (provincia di Trento) e parte in quello di Sovramonte (provincia di Belluno), impianto il cui valore, in base alla perizia dell'ing. Arduino Luciani, asseverata con giuramento avanti la Regia pretura di Venezia il 7 luglio 1930, è stato determinato nella somma di 30.000.000 di lire italiane;

Considerato che la richiesta emissione di obbligazioni è diretta a provvedere i mezzi finanziari occorrenti per un più largo sviluppo della Società idroelettrica Cismon; sviluppo che si rende opportuno nell'interesse dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società idroelettrica Cismon, con sede in Roma, è autorizzata ad emettere obbligazioni per l'ammontare di 10.000.000 di franchi svizzeri (lire italiane 36.661.000 alla parità) anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio.

La Società idroelettrica Cismon iscriverà ipoteca di primo grado a favore dei portatori delle obbligazioni predette sulla totalità dei beni ed immobili di proprietà della Società stessa, comprendendo tutti i beni ipotecabili (centrali elettriche, terreni, cabine di trasformazione, linee di trasporto e di distribuzione, ecc.).

Art. 2.

Le obbligazioni di cui all'articolo precedente potranno essere immediatamente collocate per un ammontare equivalente ad 8.000.000 di franchi svizzeri (lire italiane 29.328.800 alla parità) in relazione al valore degli immobili di cui alla perizia dell'ing. Arduino Luciani.

Il collocamento delle residuali obbligazioni per l'importo di 2.000.000 di franchi svizzeri (lire italiane 7.332.200 alla parità) potrà essere effettuato soltanto dopo che sia stato fornito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello delle finanze la prova che la Società idroelettrica Cismon abbia provveduto ad eseguire altri lavori, oltre quelli considerati nella perizia Luciani sopra citata, per un valore sufficiente a coprire ipotecariamente 3.000.000 di franchi svizzeri (lire italiane 10.998.300 alla parità).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 132. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 212.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 48.

Autorizzazione alla Regia università di Pisa ad accettare una donazione per l'istituzione di un posto di perfezionamento in igiene.

N. 48. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Pisa è autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore per l'istituzione di un posto di perfezionamento in igiene, ed è revocato il decreto Luogotenenziale 20 ottobre 1918, n. 1658.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1931 - *Anno IX*

Numero di pubblicazione 213.

REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 46.

Erezione in ente morale dell'Opera « Cardinale Maffi » di Pisa.

N. 46. R. decreto 8 gennaio 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Opera « Cardinale Maffi » di Pisa viene eretta in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 214.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1851.

Dichiarazione di istituzione di pubblica beneficenza della Scuola di avviamento al lavoro « Francesco Saverio Palmieri », con sede in Monopoli.

N. 1851. R. decreto 15 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Scuola di avviamento al lavoro « Francesco Saverio Palmieri », con sede in Monopoli, è dichiarata istituzione di pubblica beneficenza.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

Numero di pubblicazione 215.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1930, n. 1852.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Legati Mastrecchia », con sede in Cerreto Laziale.

N. 1852. R. decreto 15 dicembre 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Legati Mastrecchia », con sede in Cerreto Laziale, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1931 - Anno IX

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/1314/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fabcic Antonio fu Luigi, nato a Trieste il 6 gennaio 1895 e residente a Trieste, via P. Castaldi, 8, è restituito nella forma italiana di « Fabi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Maria Pozrl di Giacomo, nata il 6 marzo 1899, moglie;
2. Enrico di Antonio, nato il 5 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7350)

N. 11419/1313/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Antonio di Bartolomeo, nato a Trieste il 17 dicembre 1863 e residente a Trieste, Gretta di Sopra, 283, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola Biscak di Giovanni, nata il 17 ottobre 1865, moglie;
2. Edoardo di Antonio, nato il 16 luglio 1902, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: Porro.

(7351)

N. 11419/1312/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giovanni fu Lorenzo, nato a Trieste il 20 luglio 1887 e residente a Trieste, via dell'Istria, 14-I, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Parovel fu Lorenzo, nata il 14 dicembre 1885, moglie;
2. Licinia di Giovanni, nata il 24 giugno 1914, figlia;
3. Enrica di Giovanni, nata il 9 novembre 1919, figlia;
4. Nella di Giovanni, nata il 17 agosto 1921, figlia;
5. Anita di Giovanni, nata il 27 febbraio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7352)

N. 11419/1301/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giovanni fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 agosto 1909 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Inf., 822, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria fu Giuseppe, nata il 19 luglio 1911, sorella;
2. Paolina fu Giuseppe, nata il 15 giugno 1913, sorella;
3. Valeria fu Giuseppe, nata il 23 settembre 1917, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7353)

N. 11419/1302/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giuseppe fu Giovanni, nato a Trieste il 3 febbraio 1877 e residente a Trieste, Longera, 201, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Luigia Dodich fu Mattia, nata il 4 giugno 1877, moglie;
2. Luigi di Giuseppe, nato il 5 maggio 1900, figlio;
3. Angela di Giuseppe, nata il 25 giugno 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7354)

N. 11419/1300/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giuseppe fu Giovanni, nato a Trieste il 24 luglio 1879 e residente a Trieste, S. M. Madd. Inf., 106, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Ogrin di Giuseppe, nata l'11 aprile 1883, moglie;
2. Maria di Giuseppe, nata il 28 novembre 1906, figlia;
3. Marcello di Giuseppe, nato il 19 febbraio 1909, figlio;
4. Giuseppe di Giuseppe, nato il 21 luglio 1911, figlio;
5. Giustina di Giuseppe, nata il 25 ottobre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7355)

N. 11419/1307/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 18 giugno 1896 e residente a Trieste, Guardiella, 853, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria Lozei di Antonio, nata l'11 novembre 1898, moglie;
2. Laura di Giuseppe, nata il 9 maggio 1923, figlia;
3. Leonilda di Giuseppe, nata il 1° maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7356)

N. 11419/1305/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancic Giuseppe di Matteo, nato a Pobeghi l'8 ottobre 1866 e residente a Trieste, Ponte S. Anna 913, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Maria Segulin di Luca, nata il 3 agosto 1873, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7357)

N. 11419/1311/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic Giovanni di Antonio, nato a Truscolo, il 21 giugno 1873 e residente a Trieste, via Lavoratori, 14, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Orsola Cah di Giovanni, nata il 15 dicembre 1878, moglie;
2. Angela di Giovanni, nata il 23 novembre 1903, figlia;
3. Edoardo di Giovanni, nato il 26 gennaio 1905, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 6 ottobre 1906, figlio;
5. Rosa di Giovanni, nata il 12 gennaio 1910, figlia;
6. Maria di Giovanni, nata il 18 giugno 1911, figlia;
7. Massimiliano di Giovanni, nato l'8 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7358)

N. 11419/1299/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kociancich Lorenzo fu Giuseppe, nato a Trieste il 5 agosto 1877 e residente a Trieste, via Lavoratori, 207, piano terreno, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7359)

N. 11419/1310/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocjancic Giovanni di Giov. Maria, nato a Trieste il 15 settembre 1875 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup., 268-I, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Maria di Giovanni, nata il 4 agosto 1905, figlia;
2. Alberto di Giovanni, nato il 4 luglio 1907, figlio;
3. Valerio di Giovanni, nato il 29 settembre 1910, figlio;
4. Marcello di Giovanni, nato il 4 ottobre 1913, figlio;
5. Giovanni di Giovanni, nato il 24 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del

citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7360)

N. 11419/1303/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kocijancic Giovanni di Giuseppe, nato a Trieste il 6 marzo 1877 e residente a Trieste, via Calvola, 6, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragr. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7361)

N. 11419/1329/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1, del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich Arturo fu Arturo, nato a Trieste il 22 novembre 1899 e residente a Trieste, Largo Nicolini, 2, è restituito nella forma italiana di « Cosciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Romana Bressan di Maria, nata il 18 maggio 1904, moglie;
2. Clara di Arturo, nata il 24 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7368)

N. 11419/1334/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1, del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Comar Renato di Anna, nato a Trieste il 28 agosto 1909 e residente a Trieste, via di Rena, 9-II, è restituito nella forma italiana di « Comari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 15 maggio 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7369)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 22.

Media dei cambi e delle rendite
del 29 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.86	Oro	368.54
Svizzera	369.52	Belgrado	33.75
Londra	92.752	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.692	Albania (Franco oro)	366 —
Spagna	197.25	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.688	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.70	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	71.15
Peso Argentino Oro	13.225	Rendita 3.50 % (1902)	66.10
Peso Argentino Carta	5.80	Rendita 3 % lordo	42.175
New York	19.10	Consolidato 5 %	80.875
Dollaro Canadese	19.08	Obblig. Venezie 3.50 %	77.90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 23.

Media dei cambi e delle rendite
del 30 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.85	Oro	368.52
Svizzera	369.48	Belgrado	33.80
Londra	92.747	Budapest (Pengo)	3.337
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	366.25
Spagna	195.75	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.541	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.686	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	71.40
Peso Argentino Oro	13.225	Rendita 3.50 % (1902)	66.25
Peso Argentino Carta	5.80	Rendita 3 % lordo	42.175
New York	19.099	Consolidato 5 %	81.125
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	78.30

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà intellettuale

Elenco n. 19-20 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella prima e seconda quindicina di ottobre 1926.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 19-20 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », Anno IV (1926) supplemento del « Bollettino della Proprietà Intellettuale ».

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.**		
27-9-1926	Ogilvy Gillanders & Co., a Liverpool (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per catecù.	34018	29-10-1926
		CLASSE II. — **Alimenti, compresi latte, tè, caffè, surrogati; olii e grassi commestibili.**		
28-8-1926	Alaska Packers Association, a San Francisco, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per salmone in scatola.	33961	15-10-1926
28-8-1926	Alaska Packers Association, a San Francisco, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per salmone in scatola.	33962	15-10-1926
2-9-1926	Bartolomeo Angelini, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di uovo in polvere.	33978	18-10-1926
27-8-1926	Ditta Angelo Astolfi, a Genova.	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	33932	5-10-1926
7-4-1926	Ditta Borzone & Botteri, a Genova.	Marcio di fabbrica per tonno e ventresca di tonno all'olio.	33975	18-10-1926
3-9-1926	Ditta V. Cadorin & C., a Venezia.	Marchio di fabbrica per caramelle, cioccolato e dolciumi.	33972	18-10-1926
1-10-1926	Industria Nazionale Surrogati di Caffè Frank - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	34027	27-10-1926
27-9-1926	Ditta Molini a Cilindri Giuseppe Rebora, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per farine di grano e sottoprodotti relativi.	34024	27-10-1926
18-10-1926	Società Perugina a Perugia.	Marchio di fabbrica per cioccolato al latte.	34045	30-10-1926
21-10-1926	Società Perugina a Perugia.	Marchio di fabbrica per dolciumi.	34046	30-10-1926
1-10-1926	Società di Esportazione Polenghi Lombardo Anonima, a Codogno (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggio.	34028	27-10-1926
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**		
15-5-1926	Cassisa Salvatore, a Palermo.	Marchio di fabbrica per vino medicato.	34042	30-10-1926
17-9-1926	Ditta Francesco Fiamenghi & F.lli, a Pizzighettone (Cremona).	Marchio di fabbrica per liquore aperitivo.	34019	29-10-1926
4-9-1926	Distilleria Ranzanici Ottorino, a Brescia.	Marchio di fabbrica per liquore.	33988	20-10-1926
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**		
3-9-1926	Luigi Casali, a Lucca.	Marchio di commercio per acqua di colonia.	33933	5-10-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
20-8-1926	Cellucotton Products Company, a Neenah, Wisconsin (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per articoli da toletta, per la cura dei denti, per scopi igienici, medici e chirurgici e specialmente tamponi assorbenti e fogli o pezzuole per asportare cosmetici e creme.	33942	8-10-1926
26-8-1926	Ditta Ippolito Nicoli Cristiani, a Brescia.	Marchio di fabbrica per olii minerali lubrificanti per motori di automobili, di aeroplani, di trattori e simili.	33969	15-10-1926
26-8-1926	Ditta Ippolito Nicoli Cristiani, a Brescia.	Marchio di fabbrica per olii minerali lubrificanti per motori di automobili, di aeroplani, di trattori e simili.	33970	15-10-1926
26-8-1926	Ditta Ippolito Nicoli Cristiani, a Brescia.	Marchio di fabbrica per olii minerali lubrificanti per motori di automobili, di aeroplani, di trattori e simili.	33976	18-10-1926
24-8-1926	Italo De Cesari, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumeria ed articoli per toletta.	33959	12-10-1926
26-8-1926	Guarnieri Gian Giacomo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria e articoli da toletta.	34002	29-10-1926
26-8-1926	Ditta Pietro Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone in polvere per la pulizia della testa.	33979	18-10-1926
4-9-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi composti e derivati e raffinati, semi raffinati e non raffinati, prodotti del petrolio sia con o senza miscugli di olii animali, vegetali o minerali, per servire da illuminanti, olii da ardere, combustibili, lubrificanti e grassi.	33944	8-10-1926
6-9-1926	Società Italo-Americana pel Petrolio, a Genova.	Marchio di fabbrica per petrolio e tutti i suoi composti e derivati e raffinati, semi raffinati e non raffinati, prodotti del petrolio, sia con o senza miscugli di olii animali, vegetali e minerali, per servire da illuminanti, olii da ardere, combustibili, lubrificanti e grassi.	33945	8-10-1926
24-8-1926	Gustavo Somigli, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema per toletta.	33956	12-10-1926
30-8-1926	Union Oil Company of California, a Los Angeles, California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per prodotti di petrolio, compreso olio grezzo, olio combustibile, asfalto, gazolina, kerosene, distillati, olio e grassi lubrificani e cere.	33963	15-10-1926
		Classe V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.		
15-9-1926	Federico Cavadini, a Venaria Reale (Torino).	Marchio di fabbrica per apparecchi e materiali caloriferi e frigoriferi.	33953	12-10-1926
22-9-1926	Alberto Markus, a Milano.	Marchio di fabbrica per forbici da vigna.	34023	27-10-1926
22-9-1926	Società Metallurgica Italiana, a Milano.	Marchio di fabbrica per lastre, dischi, nastri, tubi, filo, barre di rame, ottone, nichel, alluminio ed altri metalli.	34010	20-10-1926
1-10-1926	The National Tube Company, a Pittsburgh Pennsylvania, (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per giunti, tubi, tubazioni e rivestimenti metallici.	33999	28-10-1926
1-10-1926	The National Tube Company, a Pittsburgh Pennsylvania, (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per giunti, tubi, tubazioni e rivestimenti metallici.	34000	28-10-1926
3-9-1926	Piccaluga Felice, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi economizzatori di benzina applicabili ai motori a scoppio.	33989	20-10-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
24-8-1926	Società Edison Clerici Fabbrica Lampade, a Milano.	Marchio di fabbrica per valvole termoioniche.	33957	12-10-1926
24-9-1926	Massa Adolfo, a Genova.	Marchio di fabbrica per dispositivo automatico a gettone per accensione di lampadine elettriche.	34008	29-10-1926
20-8-1926	Società Nebiolo, a Torino.	Marchio di fabbrica per macchine grafiche, loro parti ed accessori.	33940	5-10-1926
4-9-1926	S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane « Doglio », a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi contenenti condensatori e resistenze atti ad essere impiegati in apparecchiature per radiocomunicazioni atte ad eliminare l'accoppiamento prodotto dalla capacità interna delle valvole termoioniche.	33984	20-10-1926
4-9-1926	S.I.T.I. Società Industrie Telefoniche Italiane « Doglio », a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchiature per radiocomunicazioni atte ad eliminare l'accoppiamento prodotto dalla capacità interna delle valvole termoioniche.	33985	20-10-1926
1-10-1926	Fabbrica Italiana Carburatori Luigia Veronesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per carburatori, loro parti ed accessori.	34026	27-10-1926
30-9-1926	Vettori Giuseppe, a Bologna.	Marchio di fabbrica per fotografie e loro riproduzioni ottenute per via manuale o con mezzi meccanici.	34032	30-10-1926
27-9-1926	The Vitaphone Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica per apparecchi di proiezione cinematografici, pellicole cinematografiche, apparecchi cinematografici da presa e loro parti, apparecchi fotografici e loro parti, apparecchi cinematografici parlanti, macchine ed apparecchi combinati e sincronizzati per la registrazione dei suoni e la presa di cinematografie, loro parti ed accessori, macchine ed apparecchi combinati e sincronizzati per la riproduzione di suoni e di cinematografie, loro parti ed accessori, macchine parlanti combinate e sincronizzate con apparecchi cinematografici e dischi e pellicole per essi, macchine parlanti, loro parti ed accessori e dischi, punte ed aghi per macchine parlanti, strumenti musicali, apparecchi radio, loro parti ed accessori, comprendenti apparecchi radio-riceventi, cabine, amplificatori, cornetti ed apparecchi combinati parlanti e radio-riceventi, apparecchi elettrici, comprendenti motori elettrici, bobine trasformatori, reostati, commutatori elettrici e meccanismi elettrici d'arresto, tubi rivelatori ed amplificatori e merci simili.	34014	29-10-1926
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.		
11-9-1926	Piloni Bernardo, a Lecco.	Marchio di fabbrica per cartucce, proiettili e simili, inerenti ad armi da caccia e portatili	33982	20-10-1926
25-9-1926	S. A. F. A. T. - Società Anonima Fabbrica Armi Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per armi da fuoco, loro parti ed accessori.	34017	29-10-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**		
16-10-1926	Bristowes Tarvia Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per una preparazione di catrame di carbone in forma liquida per eliminare la polvere e il fango sulle strade, per renderle impermeabili, elastiche, lisce e durature.	34044	30-10-1926
29-9-1926	Everseal Manufacturing Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per cemento per tetti, cemento plastico per coperture o tetti impermeabili, cemento per pareti, pavimenti ed altre superfici, cemento per copertura di pareti, cemento d'asbesto liquido e plastico, composti liquidi per impermeabilizzare tetti; materiali di indurimento della superficie per pavimenti di calcestruzzo, cemento di presa per caldaie, composti per l'indurimento di pavimenti, tinte, vernici, smalti, pitture e materiali per impermeabilizzare superfici, materiali per fare superfici su cui non si fermi la polvere; materiali e composti per chiusure a vetri, preparati trasparenti per impermeabilizzare mattoni, calcestruzzo, stucco ed altre superfici esposte; preparati impermeabili.	34016	29-10-1926
20-3-1925	Società Anonima Cristalleria Murano, a Milano.	Marchio di fabbrica per tubi e bacchette di vetro, vetrerie e vetri cavi.	33973	18-10-1926
24-8-1926	Società del Linoleum, a Milano.	Marchio di fabbrica per linoleum ad effetto di granitura macchiata.	33960	12-10-1926
4-9-1923	Fabbrica Ceramiche Artistiche S. A. C. A., a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per ceramiche artistiche di uso pratico, decorativo e qualsiasi altro uso.	33939	5-10-1926
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
23-9-1926	Figli di Santini Silvio, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per fornelli a petrolio.	34012	29-10-1926
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**		
11-9-1926	Ditta Bozzi Emilio & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per selle per biciclette.	34007	29-10-1926
8-10-1926	Detroit Steel Products Company, a Detroit, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per smorzatori d'urti. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 217244).	34043	30-10-1926
3-9-1926	Società Anonima Ferrabino, a Torino.	Marchio di fabbrica per ruote per autoveicoli; mozzi; cerchioni e parti di ruote; coprimozzi ed accessori per ruote; parti, pezzi staccati ed accessori per autoveicoli di aviazione.	33943	8-10-1926
22-9-1926	Cesare Giussani, a Milano.	Marchio di fabbrica per parti ed accessori di motocicli e cicli.	34021	27-10-1926
28-9-1926	The Studebaker Corporation, a South Bend, Contea di St. Joseph, Indiana (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per automobili ed altri veicoli.	34031	30-10-1926
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
21-10-1926	Ditta Alessandro & Augusto Basilico, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone ed affini.	33991	28-10-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
2-9-1926	Ditta Tommaso Bellincioni, a Pontedera (Pisa).	Marchio di fabbrica per filati di lana.	33974	18-10-1926
6-9-1926	Walfredo Braccialini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per filati di cotone mercerizzato per calze e maglie.	33936	5-10-1926
6-9-1926	Walfredo Braccialini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per cotone per calze e maglieria.	33937	5-10-1926
9-10-1926	Cotonificio Veneziano - Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	34035	30-10-1926
9-10-1926	Cotonificio Veneziano - Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	34036	30-10-1926
9-10-1926	Cotonificio Veneziano - Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	34037	30-10-1926
9-10-1926	Cotonificio Veneziano - Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	34038	30-10-1926
9-10-1926	Cotonificio Veneziano - Società Anonima, a Venezia.	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	34039	30-10-1926
4-10-1926	Ditta Leone Del Vivo & C., a Lucca.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati.	33997	28-10-1926
4-10-1926	Ditta Leone Del Vivo & C., a Lucca.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati.	33998	28-10-1926
11-9-1926	Linificio e Canapificio Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in lino, canapa e juta, corde, spaghi, filati in lino e canapa.	33980	18-10-1926
11-9-1926	Linificio e Canapificio Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per tele olone impermeabili, tende, olone, corde e spaghi.	33986	20-10-1926
11-9-1926	Linificio e Canapificio Nazionale, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in lino, canapa e juta.	34006	29-10-1926
7-9-1926	Oreste Milani, a Casorate Sempione (Varese).	Marchio di fabbrica per ricami a mano ed a macchina, tessuti ricamati, specialità ricamate.	33977	18-10-1926
24-8-1926	Stabilimento Duca Visconti di Modrone di Marcello Visconti di Modrone, a Milano.	Marchio di fabbrica per fustagni e velluti di cotone.	33964	15-10-1926
9-9-1926	Cotonificio Ogna Candiani, a Marnate (Varese).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di cotone.	33987	20-10-1926
24-8-1926	Ditta Pellegrino Pontecorvo & C., a Pisa.	Marchio di fabbrica per tessuti.	33965	15-10-1926
1-10-1926	Ditta Fratelli Solbiati, a San Giorgio su Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	33992	28-10-1926
1-10-1926	Ditta Fratelli Solbiati, a San Giorgio su Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	33993	28-10-1926
1-10-1926	Ditta Fratelli Solbiati, a San Giorgio su Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	33994	28-10-1926
1-10-1926	Ditta Fratelli Solbiati, a San Giorgio su Legnano (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	33995	28-10-1926
21-10-1926	Toyo Boseki Kabushiki-Kaisha, a Osaka (Giappone).	Marchio di fabbrica per stoffe di cotone.	34047	30-10-1926
21-10-1926	Toyo Boseki Kabushiki-Kaisha, a Osaka (Giappone).	Marchio di fabbrica per stoffe di cotone.	34048	30-10-1926
21-10-1926	Toyo Boseki Kabushiki-Kaisha, a Osaka (Giappone).	Marchio di fabbrica per stoffe di cotone.	34049	30-10-1926
21-10-1926	Toyo Boseki Kabushiki-Kaisha, a Osaka (Giappone).	Marchio di fabbrica per stoffe di cotone.	34050	30-10-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE XIV — Articoli di vestiario e oggetti vari 'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.		
3-9-1926	Benger Wilhelm Söhne, a Stuttgart, (Germania).	Marchio di fabbrica per maglie ed articoli in maglieria. (Già registrato in Germania al numero 317888).	33990	20-10-1926
24-8-1926	Società Anonima G. B. Borsalino fu Lazzaro & C. Fabbrica di Cappelli, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per cappelli.	33958	12-10-1926
7-9-1926	Ditta Fratelli Carozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per fasce per bambini.	33968	15-10-1926
17-9-1926	Società Anonima Industrie Nippo Cinesi « Bordoli & Giacobino », a Bologna.	Marchio di fabbrica per lame per rasoi di sicurezza.	34009	29-10-1926
22-9-1926	Ditta Fratelli Colombo fu Pasquale, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature da donna.	34022	27-10-1926
21-8-1926	Società Anonima Maglificio Angerese Forni & Piona, ad Angera (Como).	Marchio di fabbrica per maglierie.	33954	12-10-1926
21-8-1926	Società Anonima Maglificio Angerese Forni & Piona, ad Angera (Como).	Marchio di fabbrica per maglierie.	33955	12-10-1926
17-9-1926	Ditta F.lli Gagliardi & C., ad Oleggio (Novara).	Marchio di fabbrica per fazzoletti.	34020	29-10-1926
24-8-1926	Calzaturificio e Pellami cav. Pietro Giulini, a Vigevano (Pavia).	Marchio di fabbrica per calzature per bambini.	33966	15-10-1926
22-9-1926	The Monarch Marking System Company, a Dayton Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per spilli. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 198293).	34011	29-10-1926
26-5-1923	Zucchetti Gerolamo, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature per uomo, donna e bambini.	34041	30-10-1926
		CLASSE XVII — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.		
1-10-1926	Società Anonima Pontremoli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per penne a serbatoio.	34029	27-10-1926
1-10-1926	Società Anonima Pontremoli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per penne a serbatoio.	34030	27-10-1926
		CLASSE XVIII — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.		
19-7-1926	Angiulli Gustavo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità farmaceutica.	34001	29-10-1926
9-9-1926	Laboratorio di Prodotti Farmaceutici dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, di proprietà della Società Anonima Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33951	12-10-1926
9-9-1926	Laboratorio di Prodotti Farmaceutici dott. L. Boniscontro & M. Gazzone, di proprietà della Società Anonima Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	33952	12-10-1926
23-9-1926	Bovi Pietro, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	34013	29-10-1926
29-7-1926	Giovanna Camarrone, vedova di Vincenzo Cusmano, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale contro la blenorragia.	33971	18-10-1926
2-9-1926	Compagnia Farmaceutica Milanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamento per eliminare l'acido urico dall'organismo.	34003	29-10-1926

DATA del deposito	TITOLARE	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Numero del marchio	DATA della trascrizione
2-9-1926	Compagnia Farmaceutica Milanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamento antiflogistico, antisettico, sedativo ed analgesico.	34004	29-10-1926
2-9-1926	Compagnia Farmaceutica Milanese, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamento antisettico ed antibatterico.	34005	29-10-1926
5-10-1926	Laboratorio Chimico « Deca », a Como.	Marchio di fabbrica per atomizzatori, polverizzatori, nebulizzatori, inalatori, doccie nasali e apparecchi per l'uso e la somministrazione delle medicine nella terapia otorinolaringoiatrica.	33996	28-10-1926
30-9-1926	Laboratorio Chimico « Deca », a Como.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	34025	27-10-1926
3-9-1926	Carlo di Gaeta, a Baronissi (Salerno).	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33934	5-10-1926
3-9-1926	Carlo di Gaeta, a Baronissi (Salerno).	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33935	5-10-1926
10-4-1926	Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici - Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, farmaceutici e medicinali.	33941	8-10-1926
6-9-1926	Massimo Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	33950	8-10-1926
2-10-1926	Linca Giovanni, a Trieste.	Marchio di fabbrica per medicinale per il trattamento delle malattie batteriogene della pelle con effetto di autovaccinazione contro dette malattie.	34034	30-10-1926
7-9-1926	Alberto Niti a Firenze.	Marchio di fabbrica per ricostituente.	33938	5-10-1926
27-9-1926	Pietro Palma, a Genova.	Marchio di fabbrica per pomata contro le malattie della pelle.	33931	5-10-1926
27-9-1926	William R. Warner & Co. Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per preparati medicinali usati come lassativi o preparati chimici, medici e farmaceutici.	34015	29-10-1926
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.		
8-9-1926	Conca Giovanni, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per rendere impermeabili calzature, finimenti, cinghie, guarnizioni e simili, in cuoio.	33983	20-10-1926
15-10-1926	Jenson & Nicholsn Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per colori, colori per pittura, vernici, smalti, lacche giapponesi e anticorrosivi.	34040	30-10-1926
13-9-1926	Lechner & Muratori, a Sampierdarena (Genova).	Marchio di fabbrica per vernice.	33946	8-10-1926
13-9-1926	Lechner & Muratori, a Sampierdarena (Genova).	Marchio di fabbrica per vernice.	33947	8-10-1926
16-9-1926	Charles Thornfield, esercente sotto la ditta Furmoto Chemical Co., a Sydney (Australia) e a Londra.	Marchio di fabbrica per preparato per pulire e lucidare stivali, scarpe e simili.	33948	8-10-1926
16-9-1926	Charles Thornfield, esercente sotto la ditta Furmoto Chemical Co., a Sydney (Australia) e a Londra.	Marchio di fabbrica per preparato per pulire e lucidare mobili, vetture, automobili, oggetti di cuoio e simili.	33949	8-10-1926
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.		
25-8-1926	Aristide Bareggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per callifugo.	33967	15-10-1926
28-9-1926	Ditta Biavati & Vicentini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per detersivo solido per biancheria	34039	30-10-1926
9-9-1926	Brenti Giuseppe, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparato contro l'altica ed il pidocchio nero delle barbabietole, la tignuola delle viti e la mosca olearia.	33981	20-10-1926

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales » di Berna.

Roma, 14 novembre 1930 - Anno IX

Il direttore: A. JANNONI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.